

ste considerazioni, vorrà riesaminare la cosa, sciogliendo al più presto la cortese riserva che era contenuta in una frase pronunziata testè dal sotto-segretario di Stato; frase di cui m'affretto a prendere atto. Egli disse, in sostanza, che per ora non si può provvedere. Io, fatta di necessità virtù, mi accontento di questo « per ora » e mi auguro che il Ministero torni immediatamente alla questione, in modo che, essendo prossimo il nuovo esercizio, possa combinare gli stanziamenti nel bilancio in maniera, che quest'opera di giustizia e di vera e sana economia postale sia resa, a città e a contrade così importanti e meritevoli di riguardo. (*Bravo!*)

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Magliani al ministro dell'interno « per conoscere quale sia stato il parere del Consiglio di Stato circa la illegale costituzione della Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e quali provvedimenti intenda prendere in conseguenza del medesimo. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Marsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per l'interno. La questione sollevata dall'onorevole Magliani nella sua interrogazione è una questione puramente legale e sono sicuro che egli si dichiarerà soddisfatto del modo con cui fu risolta.

Si doveva procedere dal Consiglio provinciale di Napoli alla nomina di diversi membri della Giunta provinciale. Ora, nella seduta del 5 giugno 1898, il Consiglio provinciale di Napoli adottava il criterio di scadenza personale e non funzionale, per così dire, applicabile ai membri della Giunta provinciale amministrativa. Riteneva che nel caso della nomina della Giunta provinciale amministrativa, non si dovesse applicare il disposto dell'articolo 256 della legge comunale e provinciale, secondo il quale chi sostituisce un funzionario, scaduto innanzi tempo, resta in carica solo per il tempo in cui il suo predecessore avrebbe dovuto rimanere; conseguentemente non procedeva alla nomina dei tre membri della Giunta provinciale amministrativa, ritenendo che i medesimi dovessero ancora rimanere in carica fino al quadriennio compiuto dalla data della loro nomina.

Contro questa deliberazione del Consiglio provinciale non venne fatto alcun ricorso;

soltanto il presidente del Consiglio provinciale denunciava al Ministero l'erronea interpretazione della legge, secondo quanto egli asseriva nella sua memoria. Il Ministero si faceva carico di consultare il Consiglio di Stato e questo riteneva, come ritiene il Ministero, che il Consiglio provinciale di Napoli avesse fatto un'erronea applicazione dell'articolo 256 della legge provinciale e comunale; riteneva insomma che ciò che è applicabile ai consiglieri comunali e provinciali si debba anche applicare agli altri funzionari indicati dalla legge comunale e provinciale, cioè anche ai membri della Giunta amministrativa.

Però, data questa interpretazione del Consiglio di Stato, non occorre più che si prendesse nessun rapido provvedimento, perchè, come sa l'onorevole Magliani, questi tre membri della Giunta amministrativa di Napoli, sui quali cadeva la contestazione, cessavano di far parte di quel Consesso per motivi che ora è inutile spiegare: uno perchè aveva compiuto il periodo delle sue funzioni, e gli altri due perchè avevano assunti uffici incompatibili ed avevano quindi optato per il nuovo ufficio lasciando quello di consiglieri provinciali e della Giunta amministrativa.

Come ho detto, il Ministero non aveva alcun provvedimento da prendere; però, a prevenire il ripetersi di casi simili, ha diramato una circolare ai prefetti, nella quale, riportando il parere del Consiglio di Stato, invitava i prefetti stessi a fare rigorosamente applicare la legge, secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'articolo 256 della legge comunale e provinciale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

Magliani. Io non posso non dichiararmi soddisfatto delle risposte dell'onorevole sotto-segretario di Stato, per quanto riguarda l'opera del Ministero dell'interno. Però non posso a meno di far rilevare che dalle sue stesse parole apparirebbe che il Consiglio provinciale di Napoli fosse il solo responsabile di quella deliberazione contraria alla legge; invece risulta dal verbale di quella seduta del Consiglio provinciale che il medesimo prese quella deliberazione in seguito ad un dotto discorso del Commissario Regio.

Già direbbe abbastanza il reclamo prodotto dal presidente del Consiglio provinciale, ma c'è di più: questo reclamo è stato